

ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI

ADEMPIMENTI ELETTORALI

01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

RICORDA: per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

RICORDA ANCORA: per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

01. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ADEMPIMENTI ELETTORALI (SOMME CORRISPOSTE PER)
Norma legislativa	(Art. 10, comma 1, lett. f)
Deducibile/Detraibile	Deducibile
Misura	100%
Rigo della Dichiarazione	RP 26 Codice 21
Rigo del Modello 730	E 26 Codice 21

DOCUMENTI DA CONSERVARE

Certificazione del Presidente di seggio in merito al servizio elettorale prestato.

Il vigente art. 119 del TU 30 marzo 1957, n. 361 prevede:

“1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti ((dei candidati nei collegi uninominali e)) di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”

Inoltre la **L. 29 gennaio 1992, n. 69**, ha disposto che il comma 2 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali

Si parla dunque di:

Presidente di seggio;

Scrutatore;

Segretario;

Rappresentante di lista o di gruppo;

Rappresentante dei partiti o dei gruppi;

Rappresentante dei promotori dei referendum.

I lavoratori dipendenti che ricevono una nomina tra quelle viste hanno diritto ad astenersi dal lavoro per i giorni di durata dell'operazione ed i giorni di assenza vengono considerati a tutti gli effetti come giorni di attività lavorativa e come tali retribuiti regolarmente.

Per giorni di durata dell'operazione devono intendersi: il sabato (nell'ipotesi di settimana lavorativa lunga), il lunedì ed il martedì (quest'ultimo solo nel caso in cui le operazioni elettorali si protraggono oltre le ore 24:00 del lunedì). La domenica è da considerarsi solo



nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa che si svolge prevede che il giorno di riposo ricada in un dì diverso dalla domenica.

I giorni di impegno ai seggi vanno considerate come intere giornate di lavoro e ciò indipendentemente da numero di ore.

In merito all'aspetto fiscale in capo al datore di lavoro, essendo la retribuzione un costo a carico di quest'ultimo, come tale potrà essere a tutti gli effetti deducibile ai fini IRES/IRPEF e ciò a norma del comma 1 art. 95 TUIR ai sensi del quale sono interamente deducibili le spese per prestazioni di lavoro dei dipendenti e sono deducibili oltre che le voci principali di costo (retribuzione, oneri sociali, ecc.), anche le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità (c.d. fringe benefits).

